Cassazione civile sez. I, 07/05/2021, n. 12205

Svolgimento del processo

- 1. \hat{a} ?? E \hat{a} ?? impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Catania con cui \tilde{A} " stato negato che al ricorrente (*omissis*), originario del (*omissis*), potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed \tilde{A} " stato altres \tilde{A} ¬ escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
- **2**. â?? Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dellâ??interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un â??atto di costituzioneâ?• in cui non Ã" svolta alcuna difesa.

Motivi della decisione

1. â?? Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dellâ??art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5. La sentenza impugnata Ã" censurata per non avere il Tribunale applicato il principio dellâ??onere probatorio attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri di cui ai citt. artt. 3 e 5.

Col secondo motivo si oppone la violazione o falsa applicazione dellâ??art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Il ricorrente lamenta, anzitutto che il giudice del merito non abbia preso in considerazione il dato dellâ??inesistenza in Pakistan di unâ??adeguata protezione da parte della polizia locale; ricorda, in proposito, come in sede di audizione personale egli avesse dichiarato come le autorità locali, cui egli si era rivolto per chiedere protezione, non avessero accettato la denuncia e gli avessero richiesto â??di portare qualche politicoâ?• e avesse inoltre precisato che â??quella zona era comandata da un politico e la polizia voleva che noi prima ci rivolgessimo a luiâ?•. Il motivo, poi, contiene una doglianza circa il mancato riconoscimento della sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata.

I due mezzi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei termini che si vengono a esporre.

Mette conto di premettere, con particolare riguardo al secondo motivo, che lâ??erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, nÃ" determina lâ??inammissibilità del ricorso, se dallâ??articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 7 novembre 2017, n. 26310; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036). Ciò posto, il ricorrente ha inteso evidentemente lamentare, col

secondo mezzo, lâ??omesso esame di quanto da lui dichiarato avanti alla Commissione territoriale; e le circostanze riferite in quella sede non possono non assumere rilevanza decisiva. Per un verso, infatti, in punto di diritto, \tilde{A} " da considerare che ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono anche soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5): in altri termini, il diritto alla protezione sussidiaria non puÃ² essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese dâ??origine non vi sia unâ??autoritÃ statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sullâ??attuale situazione di quel paese e, quindi, sullâ??eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. 6 luglio 2020, n. 13959; Cass. 20 luglio 2015, n. 15192). Per altro verso, in punto di fatto, quanto dichiarato dal ricorrente â?? documentato nel verbale di audizione (cfr. pag. 9 del ricorso) che, giusta il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, era nella disponibilitĂ dellâ??organo giudicante â?? Ă" rappresentativo proprio del detto rifiuto di accordare protezione da parte della??autoritA di polizia.

Quanto riferito dal richiedente con riguardo alla posizione assunta dalle autorità di pubblica sicurezza non poteva essere del resto espunto dagli elementi da valutare ai fini della pronuncia, giacchÃ" il Tribunale, come si Ã" visto, ha ritenuto credibile la vicenda narrata dal richiedente.

- **3**. â?? Il terzo motivo, con cui lâ??istante si duole della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 112, 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e che ha ad oggetto la pronuncia reiettiva della domanda di protezione umanitaria, resta assorbito.
- **4**. \hat{a} ?? In conclusione, i primi due motivi, per quanto di ragione, devono essere accolti, mentre va dichiarato l \hat{a} ??assorbimento del terzo. Il decreto \tilde{A} " cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Catania che, in diversa composizione, statuir \tilde{A} pure sulle spese del giudizio di legittimit \tilde{A} .

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità .

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: In materia di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, la Corte di Cassazione stabilisce che il giudice ha il dovere di applicare il principio dell'onere probatorio attenuato e di valutare la credibilit \tilde{A} del richiedente anche in relazione alla capacit \tilde{A} dello Stato d'origine di offrire adeguata protezione.

Supporto Alla Lettura:

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La *protezione internazionale* Ã" la categoria generale delle figure del diritto di asilo, che lâ??art. 10 Cost. riconosce allo straniero che nel suo Paese non può esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il nostro sistema prevede tre figure di protezione:

- *status di rifugiato*: riguarda il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalitÃ, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le medesime ragioni sopra esposte e non può, o non vuole, farvi ritorno (nellâ??ambito di tali forme di persecuzione, sono state ricomprese alcune specifiche ipotesi fra cui la condizione degli omosessuali incriminati o a rischio di incriminazione perché nei loro Paesi gli atti omosessuali sono reato; la condizione delle donne a rischio di mutilazioni genitali femminili; la condizione dei fedeli di pratiche religiose proibite);
- protezione sussidiaria: concerne il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, da individuarsi nella condanna a morte o nellâ??esecuzione della pena di morte, oppure nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante oppure, infine, nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;
- protezione umanitaria: non Ã" uno status, Ã" prevista da leggi nazionali che attuano il suggerimento europeo di proteggere persone in stato di vulnerabilitÃ, per le quali sussistano gravi motivi umanitari (es. le ipotesi di minori non accompagnati; persone a rischio di epidemie nel proprio Paese; persone provenienti da paesi in cui vi Ã" un conflitto armato non così grave da giustificare la protezione sussidiaria; richiedenti che, avendo in attesa della decisione sulla domanda avuto modo di inserirsi stabilmente nella società nazionale, non vanno sradicate dal nuovo contesto di vita).

Lo status di rifugiato Ã" tendenzialmente permanente mentre la protezione sussidiaria dura cinque anni rinnovabili; entrambi possono essere revocati per seri motivi (es. commissione di reati gravi) oppure per il miglioramento radicale della situazione del Paese di origine. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dura di solito due anni rinnovabili ed Ã" rilasciato dal Questore (non dal giudice o dallâ??organo amministrativo, che si limitano a dichiarare che ve ne songele condizioni). La domanda di protezione Ã" proposta in via amministrativa alle forze di polizia ed esaminata dalle Commissioni derittori ali tinsediate melle sedi stabilite dalla legge. La domanda Ã" istruita con lâ??ascolto del richiedente asilo (la c.d. intervista) sulla vita passata e

Giurispedia.it